D.d.u.o. 4 febbraio 2019 - n. 1306
Aggiornamento delle aree delimitate, per la presenza di Anoplophora glabripennis in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI,
ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

Visto il d.lgs. 19 agosto 2005 n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale;

Visto il d.d.u.o. n. 5346 del 16 aprile 2018 «Aggiornamento delle zone delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis* in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione;

Considerato che *Anoplophora glabripennis*, è in organismo nocivo da quarantena, inserito nell'allegato I della direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE, e che rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che:

- attualmente in Lombardia in funzione della tipologia di infestazione sono presenti due differenti aree in cui è stata riscontrata la presenza di *Anoplophora glabripennis* rispettivamente in provincia di Milano e in provincia di Bergamo;
- in entrambe le aree è confermato lo status fitosanitario di eradicazione;

Preso atto che a seguito del monitoraggio svolto da Servizio fitosanitario della Regione Lombardia sono state trovate nuove piante infestate nel comune di Trescore Balneario e Zandobbio e pertanto è necessario aggiornare le aree delimitate e le misure fitosanitarie;

Ritenuto necessario sostituire il d.d.u.o. n. 5346 del 16 aprile 2018 sopra citato, con il presente;

Ritenuto altresì necessario per l'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate all'eradicazione di *Anoplophora glabripennis*, definire, considerate le differenti tipologie di infestazione, due aree delimitate una per la provincia di Milano e una per la provincia di Bergamo così come indicato: nell'allegato 1 per la provincia di Milano e nell'allegato 2 per la provincia di Bergamo entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, così come di seguito indicato:

Area delimitata in provincia di Milano costituita da:

- una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora glabripennis* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e da un buffer di 25 metri ;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 1 Km al di là del confine della zona infestata;

Area delimitata in provincia di Bergamo costituita da:

- una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora glabripennis* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e da un buffer di 25 metri;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;

Considerato che tutti gli atti che hanno portato ad identificare la zona infestata e la zona cuscinetto, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso la struttura competente;

Ritenuto inoltre necessario al fine di rafforzare le misure di eradicazione:

- sostituire il d.d.u.o. n. 5346 del 16 aprile 2018 con il presente;
- applicare le misure fitosanitarie di eradicazione, previsti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della commissione del 9 giugno 2015;
- vietare la movimentazione al di fuori dell'area delimitata del legname e dei residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp. Aesculus spp. Albizia spp. Alnus spp. Betula spp. Buddleja spp. Carpinus spp. Celtis spp. Cercidiphyllum spp. Corylus spp. Elaeagnus spp. Fagus spp. Fraxinus spp. Hibiscus spp. Koelreuteria spp. Malus spp. Melia spp. Morus spp. Platanus spp. Populus spp. Prunus spp. Pyrus spp. Quercus rubra Robinia spp. Salix spp. Sophora spp. Sorbus spp. Tilia spp. Ulmus spp.*;
- vietare la messa dimora in piena aria, nell'area delimitata, degli alberi appartenenti ai seguenti generi: Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. e Ulmus spp.;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa individuate dalla d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

DECRETA

1. di confermare lo status fitosanitario di eradicazione per le aree delimitate definite dal presente atto;

2. di definire, considerate le differenti tipologie di infestazione, due aree delimitate una per la provincia di Milano e una per la provincia di Bergamo così come indicate negli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente atto e precisamente:

- Area delimitata in provincia di Milano costituita da una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora glabripennis* e che include tutte le piante che presentano sintomi, identificate con coordinate WGS84 e da un buffer di 25 metri e una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 1 Km al di là del confine della zona infestata;
- Area delimitata in provincia di Bergamo costituita da una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora glabripennis* e che include tutte le piante che presentano sintomi, identificate con coordinate WGS84 e da un buffer di 25 metri e una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;

3. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie, *Anoplophora glabripennis*;

4. di applicare le misure fitosanitarie di eradicazione previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della commissione del 9 giugno 2015;

5. di vietare la movimentazione al di fuori dell'area delimitata del legname e dei residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp. Aesculus spp. Albizia spp. Alnus spp. Betula spp. Buddleja spp. Carpinus spp. Celtis spp. Cercidiphyllum spp. Corylus spp. Elaeagnus spp. Fagus spp. Fraxinus spp. Hibiscus spp. Koelreuteria spp. Malus spp. Melia spp. Morus spp. Platanus spp. Populus spp. Prunus spp. Pyrus spp. Quercus rubra Robinia spp. Salix spp. Sophora spp. Sorbus spp. Tilia spp. Ulmus spp.*;

6. di vietare la messa dimora in piena aria, nell'area delimitata, degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. e Ulmus spp.*;

7. che il presente atto sostituisce integralmente d.d.u.o. n. 5346 del 16 aprile 2018;

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

——— • ———

Allegato 1

Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Focolaio Anoplophora glabripennis
Provincia di Milano

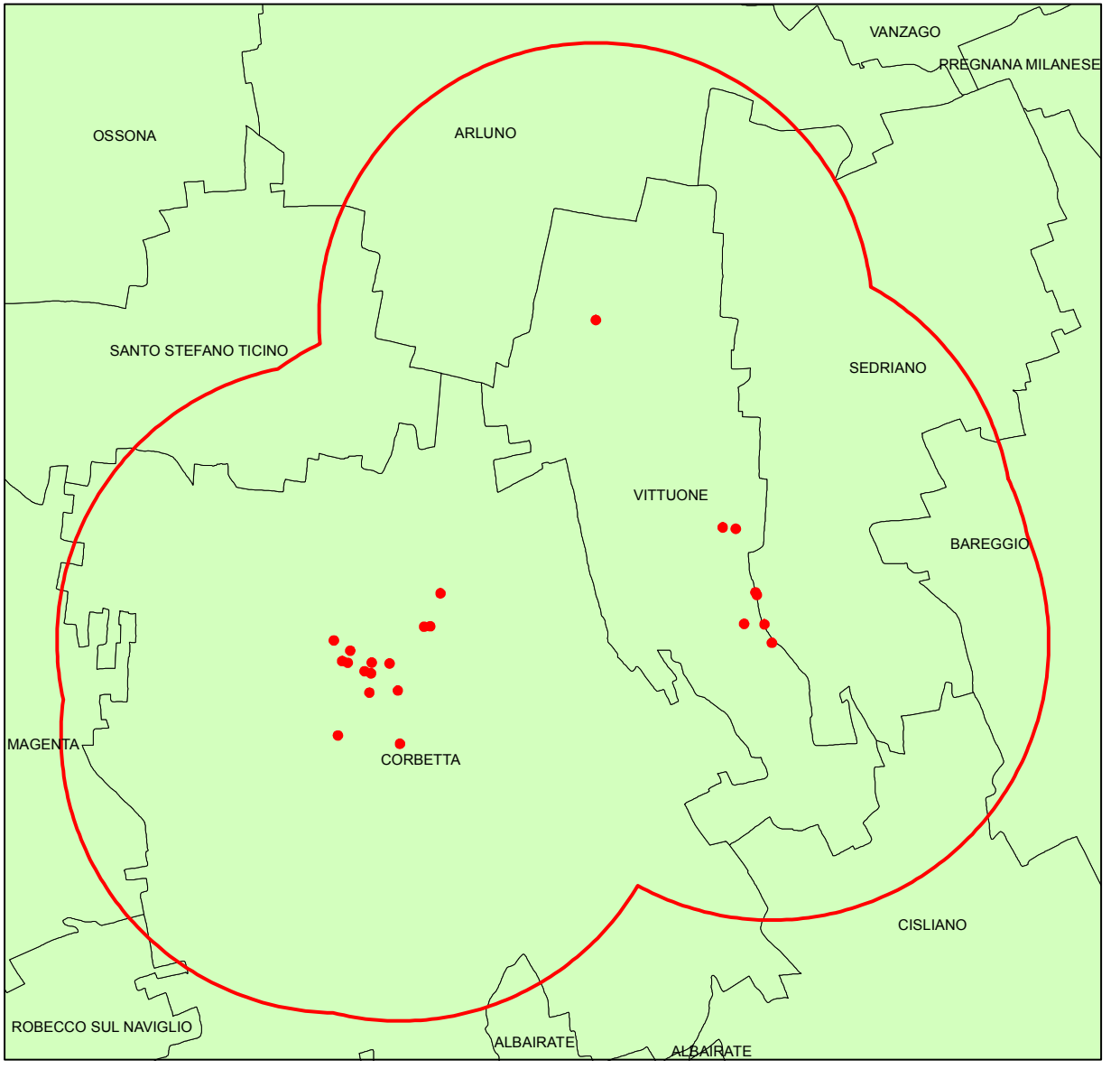
Legenda

- Zona infestata
- Zona cuscinetto
- Limiti comunali



N

1:38.000



Allegato 2

Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Focolaio Anoplophora glabripennis
Provincia di Bergamo

Legenda

- Zona infestata
- Zona cuscinetto
- limiti comunali



N

1:30.000

